



PIATTAFORME DI CARICO E SCARICO
E
PONTI MOBILI SVILUPPABILI
(DEFINITI ANCHE PLE)

(SETTORE LAVORAZIONE CARNI E PRODUZIONE SALUMI)
Tra vecchie e nuove regole

Rev 2 del 13/05/2021

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa nota è di fornire utili informazioni sulle caratteristiche che devono possedere talune attrezzature di lavoro utilizzate per il carico e lo scarico degli automezzi.

Quanto segue invita l'utenza ad una valutazione attenta del corretto impiego nelle proprie lavorazioni degli impianti in esame che, pur essendo simili, devono essere conformi a normative differenti che ne diversificano sostanzialmente proprio le caratteristiche d'utilizzo.

Questi impianti di sollevamento sono:

1. Ponti Mobili Sviluppabili ovvero Piattaforme di Lavoro Elevabili (nel seguito **PLE**);
2. Piattaforme di Carico/Scarico (nel seguito **Piattaforme C/S**).

Il termine Piattaforme, che accomuna la definizione delle due tipologie di impianti di sollevamento in esame, è plausibile che possa essere (e possa essere stato) motivo di interpretazioni non strettamente attinenti alle specifiche normative di riferimento che ne definiscono le caratteristiche.

Con la Circolare 29/96, l'ISPESL aveva considerato di sottoporre a matricolazione le **Piattaforme C/S**.

La metodologia di matricolazione applicabile non poteva essere diversa da quanto permesso dal D.M. 12/09/1959 attraverso i suoi modelli approvati e nello specifico seguendo il Mod. "E" che interessava appunto i Ponti Mobili Sviluppabili (**PLE**).

Nel tentativo di classificare e trattare una tipologia d'impianto che la legge non permetteva di riconoscere tra quelle pensate in origine, è stata emanata la citata circolare che, pur trattando la PLE in modo promiscuo ed inconsueto, cercava di sopperire alla carenza normativa e di riconoscerne una sorta d'identità legittimata.

Queste matricolazioni comunque, non potevano non tener conto della concreta diversità e limitazione di sviluppo che avevano (e tuttora conservano) le **Piattaforme C/S**, nonché di alcune altre caratteristiche che necessariamente dovevano caratterizzare questa tipologia di macchine (parapetti laterali, punti di accesso/uscita differenti, possibilità di movimentare carichi, necessità di sbarco almeno a due livelli differenti, ecc.).

E' DA NOTARE CHE NELLA MAGGIOR PARTE DELLE OMOLOGAZIONI/LIBRETTAZIONI AVVENUTE PER QUESTI IMPIANTI, NE VENIVA ESPRESSAMENTE VIETATO QUALSIASI ALTRO IMPIEGO PER LAVORAZIONI DIFFERENTI DA QUELLE DI CARICO/SCARICO, MA ERA CONSERVATA L'OBBLIGATORIETA' DELL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA (ANCHE PER IL FATTO CHE SPESSO NON VENIVANO MENZIONATE ALTRE PROTEZIONI COLLETTIVE CONTRO LE CADUTE CHE POTEVANO AVVENIRE DAI PUNTI DI ACCESSO, CHE SPESSO ERANO OMESSI).

Le librettazioni così convalidate dall'ISPESL (sia sotto l'aspetto OMOLOGATIVO ossia pre-CE, sia sotto l'aspetto di PRIMA VERIFICA ossia CE) hanno conservato, fino all'avvento del Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, un riferimento per la conformità di tali impianti.

Oggi, a prescindere dalle azioni intraprese in passato per conferire la legittima esistenza di **Piattaforme C/S**, il riferimento rimane la conformità al titolo III de D.lgs 81/08 e smi

L'evoluzione normativa Italiana (per necessità di allineamento agli altri Paesi Europei), è stata nel passato recente interessata dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (**Testo Unico Sulla**

Salute e Sicurezza sul Lavoro), che ha prodotto a sua volta **ulteriori** decreti attuativi e circolari esplicative.

Il motivo di ritenere necessario un intervento informativo mirato **scaturisce** dalla necessità di evitare condizioni d'impiego difformi dai modi previsti per gli impianti di sollevamento sopra menzionati.

L'uso di tali **Piattaforme** nei Prosciuttifici, avviene per la movimentazione dei prodotti in arrivo ed in spedizione (carico e scarico dagli autocarri).

Tali Piattaforme (che come abbiamo distinto sopra possono essere classificate come **PLE** ovvero **Piattaforme C/S**), devono essere prese in considerazione nella valutazione dei rischi (DVR), in modo da collocarle in maniera precisa (come previsto dalla norma costruttiva di riferimento), nella fascia d'uso consentito.

Questo discorso, che sembrerebbe apparentemente interessare esclusivamente gli impianti marcati CE (per via della norma costruttiva di riferimento), riguarda invece la globalità degli impianti.

Per quanto sopra esposto, si considerano di seguito le varie caratteristiche di tali attrezzature con i riferimenti normativi (passati ed attuali), in modo da poter fornire agli interessati, i principi per la valutazione della propria realtà lavorativa ed il conseguente impiego della tipologia di attrezzatura adeguata.

In linea generale le attrezzature di cui alla presente trattazione rientrano appieno tra le attrezzature di lavoro come definite dall'art 69 del D.Lgs. 81/08 e smi.

Ne consegue che, per essere coerenti alle norme che regolamentano i Ponti Mobili Sviluppabili, DEVONO:

1. Essere conformi alle direttive di prodotto applicabili o ai RES dell'Allegato V del D.Lgs 81/08 per le pre-CE;
2. Essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante e secondo le indicazioni dell'allegato VI del D.lgs 81/08;
3. Essere oggetto di idonea manutenzione;
4. Essere assoggettate alle misure d'aggiornamento come da prescrizioni di cui all'art 18 c 1 lett. z) del D.lgs 81/08;
5. Essere sottoposte ai controlli periodici e/o straordinari previsti curando la tenuta e compilazione del registro di controllo ove previsto;
6. Essere affidate in utilizzo a personale formato informato ed addestrato e (quando lo sviluppo della PLE, supera un dislivello dal piano stabile superiore a due metri) la specifica formazione è prevista oggi dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 di concerto con l'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi;
7. Essere sottoposte a Verifica Periodica, se rientranti tra quelle definite dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, secondo le periodicità dello stesso decreto e con le modalità descritte all'All. II del DM 11/04/2011.

Gli **interventi di controllo di cui al precedente punto 5** sono volti ad **assicurare** il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da *“persona competente”*.

Le **verifiche periodiche di cui al punto 7** invece sono volte a **valutarne** l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza dell'attrezzature di lavoro e vanno affidate ai

soggetti pubblici o privati abilitati all'esecuzione delle stesse di cui all'Art 71 c 11, 12 e 13 del D.Lgs 81/08 e smi..

In sede di verifica periodica il Datore di Lavoro (nel seguito DdL) **deve** esibire la documentazione prevista dal D.M. 11/04/2011 con particolare riferimento all'All. II p.to 3.2.1 (o meglio p.to 3.1.2).

Il rispetto delle caratteristiche sopra elencate, sono state fissate attraverso leggi, norme e circolari che nel tempo si sono evolute al fine di rimanere al passo con l'evoluzione della tecnica.

EVOLUZIONE STORICA (TECNICO NORMATIVA)

Ripercorriamo Qui i capisaldi di legislazione intervenuti negli anni:

L'art 25 del DPR 547/55 prevedeva già la verifica periodica annuale per i ponti mobili sviluppabili come peraltro oggi previsto dall'art 71 c 11 del D.Lgs. 81/08 con la tempistica prevista nell'allegato VII.

Secondo quanto precisato con circolare **ENPI 5-9 del 13-01-1978** pur non esistendo all'epoca a livello normativo una definizione di ponte mobile sviluppabile su carro, l'esperienza tecnica portava a ricomprendere in tale categoria di apparecchi qualsiasi ripiano di lavoro atto a ricevere persone e cose installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata.

Con Circolare ISPEL 3/88 del 13 gennaio 1988 "Omologazione dei ponti mobili sviluppabili" venne inteso che, per rientrare tra le previsioni dell'art 25 del DPR 547 /55, sono da considerarsi ponti mobili sviluppabili le piattaforme di lavoro atte a ricevere persone ed attrezzature per un lavoro specifico, installate su proprio carro di base, aventi la possibilità di essere variate di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiature di manovra comunque azionate e senza necessità di ancoraggi a strutture esterne.

Con successiva **circolare ISPEL 43/88 del 01/07/1988** fu stabilito che talune attrezzature per il sollevamento per persone e materiali di tipo speciale (Loader, catering, montafereetri ed altri) andavano omologate secondo le procedure dei ponti mobili sviluppabili e quindi seguendo le indicazioni della **circolare ISPEL 3/88 del 13 gennaio 1988.**

Con circolare **ISPEL n 29/96 del 27 febbraio 1996** fu chiarito che "Le piattaforme per il carico/scarico di autocarri installate su proprio carro di base rientrano nella categoria dei ponti mobili sviluppabili su carro".

Nella stessa circolare è ribadito che gli apparecchi in questione sono essenzialmente costituiti da un carro di base montato su ruote, con o senza stabilizzatori, cui sono fissati due montanti, e da una piattaforma elevabile dalla quota del terreno a quella del pianale dell'autocarro, portante i dispositivi di comando e sulla quale prendono posto l'operatore ed il carico.

Anche per tali attrezzature in analogia a quanto previsto dalla già citata circolare ISPEL 43/88 sulla omologazioni di apparecchi speciali per il sollevamento di persone e cose si confermano le modalità di omologazione della circolare ISPEL 3/88.

Con l'emanazione nel **Luglio del 2001 della norma UNI EN 280 e smi** è stato introdotto e normato il concetto di piattaforma di lavoro mobile elevabile che al p.to 1.1 (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE), detta testualmente:

” La presente norma europea specifica i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per tutti i tipi e per tutte le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di dover intervenire nel 2012 e con **circolare n 23 del 13/08/2012** specifica quanto segue:

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

Successivamente con **circolare n° 9 del 05/03/2013** specifica e ribadisce che:

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Pertanto, benché la circolare ISPESL 43/88 ritenesse che tali attrezzature speciali per il sollevamento di persone e cose fossero assimilabili ai ponti mobili sviluppabili e trattati come tali a tutti gli effetti, con le circolari 23/12 e 09/13 sopracitate risultano attualmente

esplicitamente escluse dall'assimilazione ai ponti mobili sviluppabili, poiché la funzione svolta non è quella di compiere lavorazioni dalla piattaforma ma piuttosto quella di eseguire operazioni di carico e scarico con variazione della quota di accettazione/destinazione del carico.

Al momento nessuna precisazione è stata fornita sulle piattaforme elevabili per carico e scarico autocarri (omologate ISPEL) che, come precisato dalla circolare ISPEL 29/96, risultano apparecchi di sollevamento speciali assimilabili ai ponti mobili sviluppabili.

Va notato come la funzione specifica di ponte sviluppabile di tali fattispecie di attrezzature è spesso espressamente esclusa in sede omologativa a favore di una esclusiva funzione di carico e scarico delle merci accompagnate dall'operatore dal pianale dell'autocarro a terra e viceversa.

Le piattaforme di carico e scarico certificate CE rientrano sicuramente nella categoria dei Ponti Mobili Sviluppabili (o PLE), solo se costruite con riferimento alla EN-280.

Qualora non fossero costruite secondo una norma specifica, ma genericamente rispondenti ai RES della "Direttiva Macchine", la categorizzazione viene eseguita dal costruttore attraverso lo specifico riconoscimento degli USI CONSENTITI a seguito dell'appropriata valutazione dei rischi.

Qualora, infine, la dichiarazione CE del costruttore riporti tra le norme costruttive di riferimento **esclusivamente** la specifica norma EN-1570, l'attrezzatura NON è sicuramente classificabile come Ponte Mobile Sviluppabile (o PLE).

In assenza di una esplicita rettifica ministeriale, eventualmente attivata da parte dei portatori d'interesse di tali attrezzature, queste rimangono vincolate ai RES delle PLE o dei Ponti Mobili Sviluppabili ed ancorati al sistema di verifica periodica di cui all'art 71 c 11 del D.Lgs 81/08 e s.m.i con le modalità di cui all'allegato II del DM 11/04/2011 con la permanenza dell'integrità e dei requisiti essenziali di sicurezza dell'attrezzatura come ponte mobile sviluppabile per attrezzature pre-CE (circ 3/88) o come PLE per le attrezzature CE (DPR 459/96 e D.Lgs 17/10).

In concreto, viene dal ministero stesso confermato quanto già richiamato in specifiche circolari da ENPI e ISPEL circa la **corrispondenza di definizione tra ponte mobile sviluppabile e PLE secondo la definizione stessa data dalla norma EN 280.**

Si ricorda, infine, che la norma UNI EN 280 è norma armonizzata per la costruzione delle PLE o dei ponti mobili sviluppabili e questo per tutte quelle attrezzature rientranti nel proprio campo d'applicazione.

Da quanto detto discende che le piattaforme per carico e scarico, pur essendo state omologate come ponti mobili sviluppabili secondo le previsioni delle circolari ISPEL 43/88 e 29/96, non rientrano espressamente nella definizione di Ponte Mobile Sviluppabile (o PLE) secondo la EN 280; per di più, vale la pena ricordare che per la costruzione specifica di dette attrezzature è prevista la norma armonizzata UNI EN 1570-1, che le rende escludibili dal campo d'applicazione della UNI EN 280.

Oggi un'attrezzatura di lavoro concepita esclusivamente per il carico e lo scarico merci con operatore a bordo **non può** essere costruita secondo la norma UNI EN 280, ma può essere costruita secondo la UNI EN 1570-1 e pertanto tali attrezzature non sono più ascrivibili nel novero delle PLE.

Si sottolinea che i requisiti della norma **UNI EN 1570-1** si riferiscono a "piattaforme elevabili per uso industriale utilizzate per sollevare ed abbassare merci più operatore dove:

1. *La piattaforma elevabile non superi un livello fisso di sbarco*
2. *La piattaforma elevabile non serva più di 2 livelli fissi di sbarco*

Entro tali limiti devono rientrare nelle caratteristiche le attrezzature così certificate.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Valutare la conformità delle attrezzature in esame (in qualsiasi realtà lavorativa), **impone** di accertare che i Ponti Mobili Sviluppabili siano utilizzati concretamente in coerenza alle previsioni delle specifiche norme ad essi dedicate.

Questa necessità impone comunque al Datore di Lavoro la valutazione dei rischi dovuti all'utilizzo di tali piattaforme.

Nell'elaborazione di questa valutazione si dovrà tenere conto del rispetto puntuale dei RES previsti, che sono quelli definiti dalle specifiche normative di settore applicabili per le attrezzature CE, mentre per le piattaforme Pre-CE deve valutarsi come da specifica indicazione della sezione dedicata dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 e smi che:

- a) sia escluso ogni rischio di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
- b) sia escluso per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
- c) sia da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
- d) sia garantito che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Valutando la presenza di un rischio tra quelli possibili ed in special modo tra quelli sopra elencati per i lavoratori addetti, si dovrà provvedere all'eliminazione dello stesso privilegiando protezioni collettive rispetto a DPI; eventuali interventi sull'attrezzatura a favore della sicurezza che non mutino le condizioni di utilizzo né la potenzialità della stessa non costituiranno generalmente nuova immissione sul mercato.

La categoria dei ponti mobili sviluppabili è oggi assoggettata all'obbligatorio utilizzo delle cinture di sicurezza (allegato VI punto 4.1 del D.lgs 81/08).

PERMANE IL DIVIETO dello sbarco dalla piattaforma se questa non si trova nella posizione ESPRESSAMENTE PREVISTA per accesso ed uscita (generalmente quella di riposo).

È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce "ponti mobili sviluppabili", l'idoneo sistema di protezione contro le cadute dall'alto.

In realtà il sistema deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall'alto, cioè deve utilizzare cordoni di posizionamento o di trattenuta.

Il punto di aggancio previsto dal costruttore all'interno della navicella non è da intendersi come punto di ancoraggio per dispositivi anti-caduta ma come punto di vincolo in quanto è concepito a scopo di sola trattenuta della persona all'interno della piattaforma di lavoro.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Per quanto concerne l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, è da rilevare che, qualora le stesse per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7 e 73, D.lgs. n.81/2008).

In Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 è stato pubblicato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione degli operatori**, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

Tale specifica abilitazione è comunque prevista, al punto 1.1 dell'Accordo, **per l'uso di quelle PLE** che abbiano la possibilità di uno sviluppo del piano di lavoro superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.

Per le attrezzature non rientranti si potrà fare riferimento alle normative tecniche specifiche di settore ed in assenza a linee guida o di buona prassi.

USO DPI

L'utilizzo della PLE richiede l'impiego almeno dei seguenti DPI:

- elmetto di protezione per l'industria EN 397 dotato di sottogola;**
- calzature per uso professionale EN 346 e guanti di protezione EN 388.**

Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell'ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.

segue

CONCLUSIONI

Tematica	Attrezzatura	Requisito	RISCONTRO
Documentazione	PLE	Pre-CE	Libretto di Omologazione.
		CE	Attestato CE del Costruttore; Libretto istruzioni; Registro di Controllo; Libretto di prima verifica.
	Piattaforma	Pre-CE	Libretto di Omologazione <i>(come da circ. 29/96 ISPESL).</i>
		CE	Attestato CE del Costruttore; Libretto istruzioni;
Controlli e manutenzione	PLE	Esecuzione periodica e/o straordinaria dei controlli previsti. Se la PLE è CE, il Costruttore ne determina tipo e periodicità.	Attestati di controllo eseguiti da persona competente. Nel caso di attrezzature CE, è indispensabile che tali controlli siano riportati su apposito registro dei controlli con obbligo di conservazione per tutta la vita operativa.
	Piattaforma	Esecuzione periodica e/o straordinaria dei controlli previsti. Se la PIATTAFORMA è CE, il Costruttore ne determina tipo e periodicità.	Attestati di controlli eseguiti da persona competente con esiti riportati per iscritto ed obbligo di conservazione almeno degli ultimi tre anni.

segue

Tematica	Attrezzatura	Requisito	RISCONTRO
Verifica periodica	PLE	ANNUALE ed in corso di validità.	Verbale di verifica periodica ovvero di comunicazione all'INAIL della temporanea cessazione di esercizio.
	Piattaforma	NON PREVISTA	NON NECESSARIO
Installazione	PLE	Coerenza alle caratteristiche di categoria.	Mobilità (<i>pratica ed effettiva</i>); assenza di fissaggi (<i>non tassellata</i>); posizionamento libero e STABILIZZATO (<i>ma non in buca</i>); assenza di interconnessione con sicurezze fisse (<i>no sbarre mobili</i>); assenza di fermate preconfigurate; assenza di comandi di "chiamata" esterni al supporto del carico.
	Piattaforma	Coerenza alle caratteristiche di categoria.	Pre-CE: In applicazione della espressa Valutazione Dei Rischi (<i>DVR</i>); CE: secondo previsioni del costruttore ed alle normative tecniche di riferimento per la certificazione (<i>es. UNI-EN-1570</i>).
Parapetti	PLE	Devono essere presenti su tutti i lati con misure e caratteristiche di resistenza proprie della normativa di riferimento.	Devono possedere le caratteristiche costruttive del periodo di riferimento; pre-CE ovvero CE.
	Piattaforma	Devono essere presenti quelli previsti in base all'installazione dalla normativa di settore applicabile (<i>UNI-EN-1570</i>).	Pre-CE: in applicazione della espressa Valutazione Dei Rischi (<i>DVR</i>); CE: secondo previsioni del costruttore ed alle normative tecniche di riferimento per la certificazione (<i>es. UNI-EN-1570</i>).
Cintura di sicurezza	PLE	Trattenuta dell'operatore all'interno del supporto del carico.	Presenza di adeguati punti di vincolo per le cinture di sicurezza/trattenuta nel supporto del carico.
	Piattaforma	Valutato dal costruttore e/o dal Datore di lavoro dell'Utilizzatore in base alle condizioni di utilizzo consentite e previste.	Presenza di adeguati punti di vincolo per le cinture di sicurezza/trattenuta nel supporto del carico se previsto uso di cinture
Formazione addetti all'uso	PLE	Per PLE che hanno la possibilità di sollevamento superiore a due metri, NECESSITA ABILITAZIONE specifica.	Presenza di operatori in possesso di attestato specifico rilasciato da Soggetto Accreditato in conformità all'accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
	Piattaforma	NECESSITA' di formazione specifica.	E' necessaria una formazione specifica (<i>come per tutte le attrezzature di lavoro di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08</i>). Non è comunque previsto (<i>anche se non vietato</i>) l'intervento del Soggetto Accreditato in conformità dell'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.

segue

Tematica	Attrezzatura	Requisito	RISCONTRO
UTILIZZO	PLE	Pre-CE: Coerente alle indicazioni riportate sul libretto di omologazione.	Accesso e sbarco da posizione prestabilita (<i>normalmente una e generalmente con divieto di sbarco in quota</i>);
		CE: quello previsto dal costruttore dell'attrezzatura attraverso l'apposito manuale.	genericamente impossibilitate all'impiego per la movimentazione di carichi; generalmente prevista l'esclusiva possibilità di effettuazione delle sole lavorazioni dall'interno del supporto del carico.
	Piattaforma	Pre-CE: coerente alle possibilità ammesse dalla valutazione dei rischi formulata dal datore di lavoro.	Accesso e sbarco da posizioni prestabilite; POSSIBILITA' dell'impiego per la movimentazione di carichi;
		CE: quello previsto dal costruttore dell'attrezzatura attraverso l'apposito manuale.	Generalmente esclusa la possibilità di effettuazione di lavorazioni dall'interno della piattaforma.

Parma 08/04/2016

Fonti e Riferimenti:

- *D.Lgs 81/08 e smi*
- *DM 11/04/2011*
- *DPR 547/55*
- *Circolari ENPI, ISPESL*
- *Norme tecniche di settore applicabili*
- *Guida INAIL PLE nei Cantieri ed. Febbraio 2012*
- *Corsi Interni di riqualificazione e dei percorsi di miglioramento del personale AUSL*
- *I Ponti Mobili Sviluppabili- quaderno tecnico AUSL di Parma Ed. Dic 2014*
- *Siti Internet di settore*